



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONFERENZA DI SERVIZI

Roma, 4 agosto 2016

VERBALE

OGGETTO: AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA. FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (FUN) PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E CONNESSI CONTRATTI INTEGRATIVI REGIONALI (CIR)

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)

AMMINISTRAZIONI CONVOCATE:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGOP)

ARAN

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (DFP)

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, facendo seguito alla riunione tecnica tenutasi in data 2 agosto 2016 presso l'Amministrazione centrale (nota Gabinetto MIUR 29 luglio 2017, n° 19153), ha convocato, con nota prot. n. 2495 del 3 agosto 2016, la presente conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 1 L. 241/1990.

Sono presenti: per il MIUR il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie, dott. Jacopo Greco; per il MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dott. Riccardo Sisti; per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dott.ssa Maria Barilà; per l'ARAN, dott.ssa Elvira Gentile.

La Conferenza ha per oggetto l'esame contestuale delle problematiche interpretative ed applicative della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici appartenenti all'Area V della dirigenza, emerse a seguito delle interlocuzioni intercorse (note MIUR 23/5/2016, n° 7692, 8/7/2016, n° 9951; nota UCB 5/7/2016, n° 9606) sulle osservazioni e sui rilievi formulati dall'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) c/o il MIUR sulle ipotesi dei Contratti Integrativi Regionali relativi agli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

L'esigenza di tale esame contestuale è determinata dalla necessità di approfondire il quadro normativo vigente per la definizione degli accordi regionali relativi al Fondo Unico Nazionale per i dirigenti scolastici, nonché di superare le criticità che derivano da una diversa lettura delle disposizioni contrattuali vigenti da parte del Miur e del relativo UCB.

In particolare, le predette criticità riguardano le modalità di riparto delle risorse tra posizione e risultato. L'Ufficio di controllo nell'esame delle ipotesi di Contratti Integrativi Regionali (C.I.R.) ha riscontrato che le risorse non utilizzate (economie) della retribuzione di posizione, in relazione a posti di organico non coperti, non venivano attribuite alla retribuzione di

g h

h



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

risultato, bensì utilizzate per aumentare la retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti in servizio.

Tale interpretazione si ripercuote sulla disciplina della retribuzione delle reggenze affidate ai dirigenti scolastici sui posti non coperti da titolare, le quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, hanno carattere obbligatorio e non discrezionale in quanto necessarie a garantire la funzionalità di tutte le istituzioni scolastiche.

Ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del CCNL 11.04.2006, non abrogato né disapplicato dalle successive disposizioni normative e contrattuali, *"ad integrazione dei compensi già previsti dalla vigente disciplina, per i dirigenti cui viene affidata la reggenza di altra istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato possono essere riconosciute somme finalizzate a remunerare l'esercizio di tale incarico aggiuntivo"*.

Nelle proprie osservazioni l'UCB, partendo dal presupposto che il FUN viene suddiviso tra le varie sedi di contrattazione regionale sulla base dell'organico di diritto, ritiene che la retribuzione di posizione vada ripartita a livello di CIR sulla base dei posti di organico e non sui presenti e che la quota della parte variabile non distribuita, ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. 15/7/2010, vada ad incrementare le risorse destinate alla retribuzione di risultato. Ne discende che l'ammontare della retribuzione connessa all'istituto della reggenza trova copertura all'interno dell'85% delle risorse complessive del FUN dedicata alla retribuzione di posizione, poiché l'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. 15/7/2010 dell'Area V della dirigenza riserva una quota percentuale di tali risorse, non inferiore al 15%, unicamente al finanziamento della retribuzione di risultato.

Dunque, il citato articolo 57, comma 3, del CCNL 11.04.2006 troverebbe applicazione nella misura in cui gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla mancata attribuzione della retribuzione di posizione parte variabile connessa ai posti non ricoperti da dirigenti titolari vadano ad incrementare la consistenza della quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato (almeno il 15%). Dal budget così quantificato andrebbe detratto l'importo per la corresponsione della retribuzione per incarichi di reggenza a titolo di integrazione della retribuzione di risultato, al fine di garantire il rispetto del vincolo di destinazione del 15% dell'ammontare del fondo alla retribuzione di risultato. Conseguentemente, la predetta quota del 15% non potrebbe essere intaccata per retribuire l'istituto delle reggenze.

Il MIUR, invece, sostiene che il dato letterale delle su richiamate disposizioni contrattuali, con particolare riferimento all'articolo 57, comma 3, del CCNL 11.04.2006, consentirebbe, in ogni caso, di retribuire l'istituto delle reggenze *"nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato"* e ciò anche in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I) 22 febbraio 2007, il quale prevede che: *"I fondi regionali sono destinati per l'85% del loro ammontare alla corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato, ivi compresa l'eventuale retribuzione per la reggenza di cui all'art. 57, comma 3 del C.C.N.L."*

Conseguentemente, il metodo applicato che consiste nell' ripartire le risorse della retribuzione di posizione parte variabile tra i presenti e di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato, viene ritenuto compatibile con il quadro regolativo di riferimento

br h

Mo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Le Amministrazioni partecipanti - nel ritenere la prima tesi maggiormente coerente con l'intero impianto delle disposizioni contrattuali concernenti la struttura retributiva di tutte le Aree della dirigenza pubblica (e quindi anche dell'Area V) - riconoscono tuttavia la sostenibilità giuridica anche della tesi interpretativa esposta del Miur. Ciò in considerazione del fatto che, anche dopo la stipulazione di successivi accordi contrattuali a livello nazionale, risultano ancora vigenti sia il summenzionato art. 57, comma 3 del CCNL 2006, sia il citato art. 4 del C.C.N.I. 2007, fonte contrattuale di secondo livello che definisce, nella sostanza, le modalità applicative della previsione della fonte di primo livello. Convengono, inoltre, sulla finalità dell'art. 27, comma 1, del C.C.N.L. 15/7/2010 dell'Area V della dirigenza, in relazione all'esigenza di garantire che un'adeguata quota di risorse finanziarie del FUN sia utilizzata per valorizzare i risultati raggiunti dai dirigenti scolastici nella propria attività, soprattutto alla luce delle più recenti disposizioni normative contenute nella legge n. 107/2015 in materia di valutazione della dirigenza scolastica e del conseguente avvio, per l'anno scolastico 2016/2017, del nuovo sistema di valutazione.

In particolare, si conviene che - per le situazioni relative agli anni scolastici già trascorsi, dal 2012/2013 al 2015/2016 - il dato letterale contenuto nell'art. 57, comma 3 del CCNL 2006 e nell'art. 4 del C.C.N.I. 2007, unito a una lettura contestualizzata alle peculiarità della questione in esame, consente di accedere alla possibilità, in relazione alla contrattazione di livello regionale, di distribuire le risorse della retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei presenti e di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato.

Tuttavia, per una maggiore aderenza agli orientamenti generali in materia di valutazione, le amministrazioni convenute auspicano che il MIUR avvii tempestivamente una nuova contrattazione integrativa nazionale di secondo livello, quale sede deputata ad intervenire sulla materia, che disciplini con maggiore chiarezza la materia della retribuzione degli istituti della retribuzione di posizione di parte variabile e delle reggenze, assicurando il rispetto sostanziale, a partire dalla contrattazione integrativa regionale relativa all'anno scolastico 2016/2017, di quanto previsto dal richiamato art. 27, comma 1 del CCNL 2010 in riferimento al vincolo di destinazione per la retribuzione di risultato cui destinare una quota non inferiore al 15% del FUN, anche alla luce dell'avvio del nuovo sistema di valutazione della dirigenza scolastica.

La seduta si conclude alle ore 18,00.

Luogo Guro
Maria Parle
Onu Centre
Luca Gu